

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 luglio 1981

Bernini

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. 40.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 «Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali» e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo Unico

Alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, concernente «Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Il testo della lettera a) dell'articolo 2 è così sostituito:

«a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede o da un suo delegato;».

Il testo dell'art. 5 è così sostituito:

«L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assunte con deliberazione del Consiglio regionale.

La scelta del Presidente e degli esperti all'interno delle Commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e la nomina delle Commissioni stesse spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque